



**Adeguamento dell'Accordo per la costituzione del
Comitato Aziendale Europeo dei Lavoratori di Fiat S.p.A.
in relazione all'operazione di scissione parziale proporzionale
di Fiat S.p.A in favore di Fiat Industrial S.p.A.**



Comitato Aziendale Europeo di Fiat S.p.A.
Accordo istitutivo e Regolamento

Roma, 28 giugno 2011

VERBALE DI ACCORDO

La Fiat S.p.A., che agisce in nome e per conto delle Società di cui controlla, direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale, operanti nei settori di attività caratterizzati dalla presenza di realtà lavorative, oltre che in Italia, in almeno uno degli Stati membri dell'Unione Europea e rientranti nel campo di applicazione dell'Accordo istitutivo del Comitato Aziendale Europeo del Gruppo Fiat del 18 Marzo 1996, rinnovato con modifiche ed integrazioni concordate dalle Parti l'8 Giugno 2001 e successivamente modificato a seguito dell'intesa del 29 Giugno 2005, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

le Organizzazioni sindacali italiane FIM, FIOM, UILM e FISMIC e la Federazione Europea dei Sindacati Metalmeccanici (FEM/EMF/EMB), che agisce in nome e per conto delle organizzazioni alla stessa affiliate (Allegato1), firmatarie dell'Accordo istitutivo del Comitato Aziendale Europeo del 18 Marzo 1996 e dei successivi accordi di rinnovo

si sono incontrate per procedere ad una revisione dell'Accordo del Comitato Aziendale Europeo (CAE) in vigore, anche al fine di introdurre i necessari adattamenti richiesti in relazione alla operazione di scissione parziale proporzionale (ai sensi degli articoli 2506 e seguenti del codice civile) da Fiat S.p.A. dei business veicoli industriali, macchine agricole e per le costruzioni e relativi motori e trasmissioni.

Premesso che :

- Fiat S.p.A. ha un Comitato Aziendale Europeo, regolamentato dall' Accordo per la costituzione del CAE stipulato il 18 marzo 1996, rinnovato con modifiche e integrazioni concordate dalle Parti l'8 giugno 2001 e, successivamente, il 29 giugno 2005;
- il vigente Accordo rientra nella fattispecie prevista dall'art. 13 par. 1 della direttiva 94/45/CE, fattispecie riconosciuta anche dall'art 14 par 1 punto a) della direttiva 2009/38/CE;



- 
- la scissione parziale proporzionale sopra citata ha avuto effetto dal 1° Gennaio 2011;
 - l'accordo del 28 ottobre 2010 - firmato con FIM, FIOM, UILM e FISMIC, e a cui hanno successivamente aderito SNI Fiat France e A.N.Q.U.I. e, per il suo tramite, FEDEM (Fédération Européenne de l'Encadrement de la Métallurgie)- per l'adattamento dell'accordo CAE in vigore nel Gruppo Fiat a quella data, in relazione alla imminente scissione parziale proporzionale, è da considerarsi nullo e privo di effetti.
 - Fiat S.p.A. continua a presentare, anche successivamente alla scissione, le caratteristiche per essere considerato un Gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
 - le Parti intendono apportare all'Accordo CAE in vigore, (così come anche prospettato dalla direttiva 2009/38/CE), gli adeguamenti necessari in relazione alla significativa modifica alla struttura del Gruppo;
 - per tener conto in sede di adeguamento delle modifiche nella dimensione e nella distribuzione dell'occupazione in relazione alla scissione, le Parti si sono riferite agli organici al 31 Agosto 2010, ed in particolare ad un'ipotesi di suddivisione di massima degli stessi tra i due Gruppi per Paese (per Fiat S.p.A. tali dati sono riportati in Allegato 2).

Tutto ciò premesso le Parti, per poter soddisfare l'esigenza di garantire la rappresentanza a livello Europeo ai lavoratori di Fiat S.p.A., come libera espressione della propria volontà negoziale convengono di modificare il vigente Accordo CAE anche al fine di tener conto del livello di occupazione complessivo e per Paese determinatosi, per il Gruppo Fiat, in relazione alla suddetta scissione. L'Accordo odierno, che discende dall'Accordo CAE attualmente in vigore così opportunamente adeguato al nuovo quadro societario - e ne mantiene, dunque, la natura di accordo anticipatorio ai sensi dell'art. dell'art.13 par. 1 della direttiva 94/45/CE e dell'art.14 comma 1, prima parte del punto a) della direttiva 2009/38/CE- , realizzerà gli obiettivi di informazione e consultazione a livello transnazionale dei lavoratori delle Società di Fiat S.p.A..



E' riportato di seguito il testo dell'Accordo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo di Fiat S.p.A. che, insieme agli ulteriori documenti allegati, costituisce parte integrante della presente intesa.

Il presente Accordo, dalla data odierna, sostituirà, a tutti gli effetti, il testo dell'Accordo CAE del Gruppo Fiat rinnovato il 29 Giugno 2005, che, quindi cesserà, contestualmente, tutti i suoi effetti

La Fiat S.p.A. sottoporà il presente Accordo ai fini di una eventuale adesione allo stesso, considerate le adesioni ai precedenti accordi, a **SNI FIAT FRANCE** e a **A.N.Q.U.I** e, per il suo tramite, a FEDEM (Fédération Européenne de l'Encadrement de la Métallurgie)

Roma, 28 giugno 2011

Handwritten signatures and initials:
n. 4 *Walter* *ADM* *Bov*

Handwritten initials:
Be
MR

**Accordo per la costituzione del CAE dei lavoratori di Fiat S.p.A.
risultante a seguito delle modifiche determinate dalla [scissione
parziale proporzionale di Fiat S.p.A. in favore di Fiat Industrial S.p.a.**

Testo risultante dalle modifiche concordate dalle parti stipulanti la presente intesa ¹⁾

Art. 1



FIAT S.p.A, che agisce in nome e per conto delle Società del Gruppo rientranti nel campo di applicazione del presente accordo, assistita dall'Unione Industriale di Torino, e le Organizzazioni sindacali FIM, FIOM, UILM e FISMIC concordano sull'istituzione del Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori di FIAT S.p.A. per realizzare gli obiettivi di informazione e consultazione dei lavoratori a livello transnazionale posti dalla Direttiva 1994/45/CE.

L'accordo è sottoscritto anche dalla Federazione Europea dei Metalmeccanici (FEM/EMF/EMB) in nome e per conto delle organizzazioni alla stessa affiliate (Allegato 1))

Con la realizzazione di un'istanza di dialogo a livello europeo, finalizzata a promuovere l'informazione e la consultazione, intesa come scambio di opinioni tra l'Azienda e i rappresentanti dei lavoratori, le Parti confermano la volontà di perseguire, anche a livello sovranazionale, un approccio cooperativo nel sistema di rapporti tra l'Azienda e i rappresentanti dei lavoratori, ritenendo che esso risponda, al tempo stesso, agli interessi dei lavoratori e agli obiettivi di crescita e di competitività dell'Azienda.

Il Comitato Aziendale Europeo non pregiudica i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori vigenti nei diversi Paesi e non interferisce con le competenze negoziali attribuite da leggi o accordi alle rappresentanze esistenti nei singoli Paesi.

Le Parti si danno atto che il presente Accordo costitutivo rispondendo agli obiettivi della Direttiva 1994/45/CE rientra nella fattispecie prevista dall'art. 13 paragrafo 1

¹⁾ Accordo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo dei lavoratori del Gruppo FIAT stipulato il 18 marzo 1996, rinnovato con modifiche e integrazioni concordate dalle Parti l'8 giugno 2001, il 29 giugno 2005 e successivamente modificato con l'intesa odierna.

5  

della stessa e dall'art.14 comma 1, prima parte del punto a) della direttiva 2009/38/CE.

Art. 2 - Oggetto dell'informazione e consultazione

Il Comitato Aziendale Europeo viene informato e consultato sulla situazione e sull'andamento del Gruppo, in particolare su:

- situazione economica e finanziaria del Gruppo e dei Settori, secondo i risultati del bilancio consolidato;
- andamento e probabile evoluzione della produzione e delle vendite, in particolare per i Settori terminali;
- investimenti strategici a livello di Gruppo;
- stato dell'occupazione e probabili evoluzioni;
- cambiamenti fondamentali riguardanti l'organizzazione, l'introduzione di nuovi metodi di lavoro e nuovi processi produttivi, che incidono significativamente sul Gruppo nel suo complesso;
- riduzione della dimensione, ovvero chiusura, trasferimenti di produzione, fusioni, di Aziende o Unità Produttive, che abbiano rilevante impatto occupazionale con ripercussioni transnazionali.

Art. 3 - Definizione di Gruppo

Il presente Accordo riguarda tutti i lavoratori delle Società di cui FIAT S.p.A controlla, dalla data di efficacia della scissione parziale proporzionale (che ha avuto luogo il 1° Gennaio 2011), direttamente o indirettamente, più del 50% del capitale sociale e che operano nei settori di attività caratterizzati dalla presenza di realtà lavorative, oltre che in Italia, in almeno uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Qualora il numero complessivo degli occupati nello Stato non superi le 150 unità in almeno una delle Società del Gruppo, le Parti daranno luogo a una specifica procedura di informazione e consultazione dei lavoratori interessati.

Qualora nel periodo di vigenza dell'Accordo entrino a far parte dell'Unione Europea altri Stati, in cui siano presenti realtà lavorative del Gruppo, sarà loro assicurata una rappresentanza nel Comitato Aziendale Europeo, con le modalità indicate nell'Art. 4.



Art. 4 - Composizione del Comitato

Compongono il Comitato Aziendale Europeo i rappresentanti dei lavoratori del Gruppo, come definito nell'Art. 3.

Il CAE di FIAT S.p.A. è composto al massimo da 20 membri, la cui distribuzione per Paese è indicata nella tabella allegata (Allegato 2).

La composizione per Paese e per Settore tiene conto dell'esigenza di garantire la rappresentanza a tutti i Paesi interessati e del livello di occupazione complessivo e per Settore presente nel Paese

Le Parti rivedranno la composizione per Paese del Comitato nel caso di sostanziale modifica della presenza di FIAT S.p.A. nei Paesi rappresentati nel Comitato Aziendale Europeo e/o di variazioni nei Paesi dell'Unione Europea.

Al fine di assicurare una rappresentanza specifica per i lavoratori ad alta qualificazione, è assegnato un seggio supplementare all'Italia, paese che ha la predominanza numerica di lavoratori collocati in tali professionalità. Il seggio sarà ricoperto da un componente designato dalla Associazione più rappresentativa dei Quadri di FIAT S.p.A. in Italia e manterrà gli opportuni contatti con le rappresentanze dei lavoratori ad alta professionalità negli altri Paesi.

Tutti i componenti del Comitato Aziendale devono essere dipendenti di FIAT S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato e non in periodo di prova.

Art. 5 - Assegnazione dei seggi

Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo designano i componenti del Comitato Aziendale Europeo nell'ambito delle rappresentanze dei lavoratori esistenti nelle realtà interessate, nel rispetto delle normative nazionali vigenti in materia di rappresentanza dei lavoratori, assicurando nel Comitato, in complesso, la rappresentanza di tutte le categorie di lavoratori e tenendo conto della presenza dei vari Settori di attività di Fiat S.p.A. nel Paese.



Nel caso di mancanza di rappresentanze dei lavoratori riconosciute, le procedure di designazione saranno concordate con i sindacati firmatari del Paese interessato, nel rispetto dei criteri del presente Accordo.

Le Organizzazioni sindacali firmatarie della presente intesa provvederanno a informare le organizzazioni nazionali affinché le stesse possano attivare le procedure per nominare il/i componenti in rappresentanza dei rispettivi Paesi in tempo utile per procedere alla designazione non oltre il 31.10.2011 data entro la quale i nominativi dei componenti designati devono essere comunicati alle Società di appartenenza dei lavoratori e a FIAT S.p.A. .

I componenti restano in carica fino al 31 dicembre 2014, salvo il venir meno del requisito di lavoratore dipendente del Gruppo o di quello di rappresentante dei lavoratori, così come definito dalle normative locali applicabili. In questi casi si procederà alla loro sostituzione con le modalità indicate al primo comma del presente Articolo.

Art. 6 - Riunioni del Comitato

Il Comitato Aziendale Europeo si riunisce una volta l'anno, di norma entro il mese di Novembre.

Data, luogo e Ordine del Giorno sono stabiliti dalla Direzione Aziendale e sono comunicati con 30 giorni di anticipo ai componenti del Comitato Aziendale Europeo, ai quali sarà inviata la documentazione per la partecipazione alla riunione.

Specifici argomenti che rientrino nei temi oggetto dell'informazione e consultazione (di cui all'Art. 2) con carattere transnazionale possono essere inseriti nell'Ordine del Giorno della riunione su richiesta presentata, in tempo utile, da almeno 1/5 dei membri del Comitato Aziendale, d'intesa con il Comitato Ristretto, per il tramite del Segretario di quest'ultimo Comitato.

Per parte aziendale, partecipano alla riunione il Responsabile di Relazioni Industriali di FIAT S.p.A, che presiede la riunione, e i Responsabili di Funzione e di Settore decisi dall'Azienda anche in considerazione dell'Ordine del Giorno. Alla riunione



possono partecipare - in qualità di invitati, fino a un massimo di cinque, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie o che aderiscono al presente Accordo.

I componenti del Comitato Aziendale hanno il diritto di riunirsi il giorno precedente l'incontro ufficiale.

 Per entrambi gli incontri sarà garantita la traduzione simultanea in italiano, francese, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese, inglese e ceco.


 In considerazione dell'onere organizzativo ed economico che comporta per l'Azienda la gestione di un numero così elevato di traduzioni, si conviene che i componenti designati segnalino l'eventuale conoscenza di altre lingue, oltre a quella del Paese di provenienza, al fine di valutare la possibilità di ridurre il numero delle traduzioni durante le riunioni.

In ogni modo, si conviene che la documentazione ufficiale dell'Azienda (pubblicazioni economiche e finanziarie, presentazioni istituzionali, comunicati, ecc.) sia consegnata ai componenti del CAE nelle lingue in cui viene formalmente redatta e pubblicata.

Un verbale dell'incontro sarà redatto in Italiano e tradotto in francese, tedesco, inglese e polacco, a cura della Direzione Aziendale. Il testo del verbale sarà inviato ai componenti del Comitato Aziendale Europeo e ai rappresentanti dei Paesi non presenti nel Comitato Aziendale Europeo (per i quali si applica la procedura di cui all'Art. 3, 2° comma), oltre che alle Direzioni del Personale delle Società interessate.

Art. 7 - Riservatezza

È fatto obbligo a tutti i componenti del Comitato Aziendale Europeo di Fiat S.p.A. di non divulgare alcuna informazione che venga loro fornita in via riservata. Tale obbligo sussiste anche allo scadere del mandato. In caso di inosservanza, si applicheranno i regolamenti aziendali e le normative di legge in materia.

Art. 8 - Tutela dei componenti del Comitato Aziendale

I componenti del Comitato Aziendale Europeo godono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legislazione e dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono occupati.

Art. 9 - Finanziamento

Sono a carico dell'Azienda i costi relativi alla riunione del Comitato e alla riunione preparatoria (spese di viaggio, soggiorno - secondo le prassi previste per i lavoratori in azienda - traduzioni, documentazione).

I rappresentanti dei lavoratori, per partecipare alla riunione del Comitato e alla riunione preparatoria, usufruiscono di permessi retribuiti limitatamente al tempo di trasferimento e riunione.

Art. 10 - Organizzazione

Una Segreteria Organizzativa opera presso le Relazioni Industriali di FIAT S.p.A per espletare i compiti organizzativi connessi alla convocazione e all'organizzazione della riunione.

Il Comitato Aziendale delega un suo rappresentante come interlocutore nei rapporti con la Direzione Aziendale e la Segreteria Organizzativa.

Il Comitato Aziendale organizza il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, convenuto tra le Parti e allegato al presente Accordo (Allegato 3).

Il Regolamento prevede la costituzione di un Comitato Ristretto, composto da un massimo di 5 membri, con le seguenti competenze:

- concordare l'Ordine del Giorno della riunione annuale con la Direzione Aziendale;
- ricevere il verbale della riunione per eventuali osservazioni, prima della distribuzione;
- partecipare ad una riunione (aggiuntiva rispetto a quella annuale) con la Direzione entro il primo semestre di ogni anno, nella quale saranno esaminati gli sviluppi delle eventuali operazioni a rilevanza comunitaria, comunicate nel corso

10 

*Per
l'Art*

della riunione plenaria del CAE o avviate da Fiat S.p.A. in tempi successivi ad essa.

Qualora si verificano circostanze eccezionali, che incidano notevolmente sugli interessi dei lavoratori di almeno due stabilimenti o aziende del Gruppo, situati in Stati membri diversi, la Direzione provvederà a informarne tempestivamente il Comitato Ristretto del CAE. In tal caso, su richiesta dello stesso potrà essere valutata l'opportunità di un incontro straordinario per un approfondimento della situazione, ai fini dell'informazione / consultazione sulle misure previste nei confronti dei lavoratori interessati.

La Direzione provvederà inoltre a tenere aggiornato il Comitato Ristretto del CAE sulle principali operazioni di fusione, acquisizione, alleanze o cessioni effettuate da Fiat S.p.A.. Tale informazione avverrà in tempi compatibili con le vigenti norme in materia di informativa agli azionisti e ai mercati finanziari.

I componenti del Comitato Ristretto saranno da individuare, entro il 29 febbraio 2012 tra quelli designati a partecipare al CAE, rinnovato sulla base di quanto definito con il presente Accordo.

In occasione della prima riunione plenaria annuale, il CAE provvederà a ratificare le nomine.

Art. 11 - Clausola di adattamento

Nel caso di significativi cambiamenti nella struttura di Fiat S.p.A. ad esempio a seguito di acquisizioni, fusioni, spin off , etc., le parti firmatarie si impegnano ad intraprendere un confronto con tutte le parti interessate con l'intenzione di introdurre i necessari adattamenti all'Accordo CAE. La stessa procedura si applicherà nel caso in cui, a seguito di tali cambiamenti si venisse a creare una situazione di coesistenza di due o più Comitati Aziendali Europei le cui disposizioni siano in contraddizione ed incompatibili tra loro.

11  

Art. 12 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo avrà vigore dalla data odierna fino a tutto il 31 dicembre 2014 e si intenderà rinnovato, se non disdettato 3 mesi prima della scadenza.

Le parti si incontreranno per verificare l'opportunità di eventuali modifiche all'accordo alla luce della normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/38/CE.



Art. 13 - Pubblicità

Il presente Accordo sarà trasmesso al Ministero del Lavoro italiano e alla Commissione dell'Unione Europea.



Art. 14 - Testo ufficiale dell'Accordo e Foro competente in caso di controversie

La versione ufficiale dell'Accordo è quella negoziata e redatta in lingua italiana e tale versione farà fede in caso di problemi interpretativi. Le traduzioni nelle lingue dei Paesi rappresentati nel CAE saranno predisposte a cura dall'azienda, soltanto allo scopo di agevolare la diffusione e la comprensione dei contenuti dell'Accordo da parte delle Organizzazioni sindacali e dei lavoratori dei paesi interessati.

Ogni eventuale controversia interpretativa o applicativa, sull'Accordo, sarà affrontata con riferimento alla legislazione italiana ed il foro competente sarà quello di Torino.

Roma, 28 giugno 2011



Per Fiat S.p.A.:

.....

.....

Per Unione Industriale di Torino:

Mario De Luca

.....

POZ

Per le Organizzazioni sindacali :

FIM-CISL:

Bono V...

FIOM-CGIL:

...

UDM-UIL:

...

FISMIC:

Roberto D. ...

Federazione Europea dei Metalmeccanici (FEM/EMF/EMB) in nome e per conto
delle organizzazioni alla stessa affiliate (Allegato 1):

...

Organizzazione sindacali affiliate alla Federazione Europea dei Metalmeccanici (FEM/EMF/EMB) e presenti nelle aziende di Fiat S.p.A. nei Paesi interessati dall'Accordo per la costituzione del Comitato Aziendale Europeo.

Polonia

SOLIDARNOSC

OPZZ Metalworkers' Trade Union Confederation of Poland

Francia

CFE - CGC

FGMM-CFDT

FOM-FO

FM-CFTC

FTM-CGT

Germania

IGMetall

Spagna

MCA-UGT

Federación de Industria de CCOO

FTM-ELA

USO (Unión Sindical Obrera)

Belgio

ACV - CSC METEA

LBC-NVK (Landelijke Bediende Centrale- Nation Verbond v. Kaderpersoneel)

SETCa - BBTK (Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres de Belgique)

MWB – FGTB

CNE (Centrale Nationale des Employés)

CGSLB – ACLVB (Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique)

Repubblica Ceca

Odborový svaz KOVO

Portogallo

FEQUIMETAL

Slovacchia

Odborový zväz KOVO (OZ KOVO)

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature that appears to be 'RDM' and other smaller initials.

DISTRIBUZIONE DEI SEGGI PER PAESE

PAESE	Ipotesi suddivisione di massima TOTALE FIAT SpA (*) dato approssimato	Paese con Società con più di 150 dip.	n. seggi assegnati
ITALIA **	63.200	si	8
AUSTRIA	<100	no	
BELGIO	300	no	
DANIMARCA	<100	no	
ESTONIA	-		
FRANCIA	2.720	si	2
GERMANIA	2.540	si	1
GRECIA	<100	no	
IRLANDA	<50	no	
LITUANIA	-		
LUSSEMBURGO	<10	no	
OLANDA	110	no	
POLONIA	12.600	si	4
PORTOGALLO	440	si	1
REP.CECA	1.400	si	1
SLOVACCHIA	260	si	1
SPAGNA	1.500	si	1
SVEZIA	<50	no	
UK	370	si	1
UNGHERIA	<50	no	
ROMANIA	230	si	
BULGARIA	-		
TOTALE UE	~85.960	10	20

(*) compresi i dipendenti CRF e Elasis occupati in attività pwt

(**) I numero di seggi assegnati all'Italia include il seggio supplementare per assicurare la rappresentanza dei quadri

Handwritten signatures and initials:
 N
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

**ALLEGATO ALL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL COMITATO AZIENDALE EUROPEO DEI
LAVORATORI DI FIAT S.p.A.**

REGOLAMENTO

Comitato Aziendale Europeo (CAE) di Fiat S.p.A.

 Lo scopo del presente Regolamento è quello di assicurare che il CAE di FIAT S.p.A. operi nel modo più efficace possibile; a tal fine si concordano le presenti procedure e regole:

1. Costituzione della Segreteria Organizzativa

 La Direzione Aziendale costituisce una Segreteria Organizzativa presso le Relazioni Industriali della FIAT S.p.A. per espletare i compiti organizzativi connessi alla convocazione e all'organizzazione delle riunioni.

2. Costituzione di un Comitato Ristretto

Il Comitato Ristretto, previsto nell'art. 10 dell'Accordo istitutivo del CAE è composto da 5 membri, scelti da e tra i componenti del Comitato.

Tra i componenti del Comitato Ristretto viene individuato un rappresentante, definito "Segretario", incaricato di tenere i rapporti con la Direzione Aziendale e con la Segreteria organizzativa, in nome e per conto del Comitato Ristretto.

Il Segretario è di norma un rappresentante del Paese in cui ha sede la Direzione Aziendale.

I componenti del Comitato Ristretto restano in carica per quattro anni.

Se un componente perde la qualifica di dipendente del Gruppo o quella di rappresentante dei lavoratori, così come definito dalle normative locali applicabili viene sostituito. Il nuovo componente viene designato dal CAE, su proposta del Comitato Ristretto.

3. Competenze del Comitato Ristretto

Conformemente all'art. 10 dell'Accordo istitutivo, il Comitato Ristretto ha le seguenti competenze:

- concordare l'Ordine del Giorno della riunione annuale con la Direzione Aziendale;
- ricevere il verbale della riunione per eventuali osservazioni, prima della distribuzione;
- partecipare a riunioni aggiuntive indette per eventi eccezionali che le giustificano, su iniziativa della Direzione Aziendale o su richiesta motivata del Comitato Ristretto approvata dalla Direzione Aziendale;
- partecipare entro il primo semestre di ogni anno alla riunione con la Direzione Aziendale (questo incontro è aggiuntivo rispetto alla riunione annuale del CAE);
- esaminare gli sviluppi delle eventuali operazioni a rilevanza comunitaria, comunicate nel corso della riunione plenaria del CAE o avviate da Fiat S.p.A. in tempi successivi ad essa.

Inoltre, nell'ottica di facilitare i rapporti con la Direzione e nell'ambito del Comitato Aziendale stesso, il Comitato Ristretto:

- riceve dai componenti del Comitato eventuali indicazioni sui temi da inserire nell'Ordine del Giorno della riunione annuale;
- riceve dai componenti del Comitato - almeno 4 in rappresentanza di almeno due Paesi - segnalazioni di fatti eccezionali e con carattere transnazionale che giustificano la richiesta di una riunione aggiuntiva e, se d'accordo, trasmette la richiesta alla Direzione Aziendale;
- presiede la riunione preparatoria che, secondo l'art. 6 dell'Accordo istitutivo, i componenti del Comitato Aziendale hanno diritto di tenere il giorno precedente l'incontro ufficiale;
- propone i nominativi dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti all'Accordo istitutivo, che conformemente all'art. 6 dell'Accordo stesso, possono partecipare in qualità di invitati, e fino ad un massimo di cinque, alla riunione annuale del CAE.

4. Comunicazioni con il Comitato Ristretto

Per le opportune comunicazioni tra la Direzione e i componenti del Comitato Ristretto, potranno essere utilizzati gli strumenti (fax, e-mail, ecc.) a disposizione presso le segreterie dei Responsabili del Personale delle rispettive sedi di lavoro. Tali strumenti potranno essere utilizzati anche in caso di comunicazione fra i componenti stessi del Comitato Ristretto.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and the initials 'ADU' and 'BV'.

5. Riunione annuale del CAE

Le riunioni del CAE si svolgono di norma entro il mese di Novembre e sono presiedute dal Responsabile delle Relazioni Industriali FIAT S.p.A.

Entro la prima metà del mese di Settembre la Direzione Aziendale invia al Segretario del Comitato Ristretto eventuali proposte di modifica all'Ordine del Giorno della riunione plenaria annuale, concordato nel corso del Comitato Ristretto.

Anche il Segretario del Comitato Ristretto potrà proporre eventuali cambiamenti dell'Ordine del Giorno entro gli stessi termini, sentiti i componenti del CAE e purché tali richieste siano sottoscritte da almeno 1/5 di questi.

Per tutti i contatti necessari, il Segretario potrà utilizzare i servizi della Segreteria Organizzativa.

La Direzione Aziendale, una volta concordato l'Ordine del Giorno con il Segretario del Comitato Ristretto, invierà con 30 giorni di anticipo la lettera di invito alla riunione ai componenti del CAE e ai 5 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

L'organizzazione della trasferta e della sistemazione dei componenti per la partecipazione alle riunioni del CAE sarà gestita dalle Direzioni locali (biglietti, prenotazioni alberghiere, ecc.).

6. Informazioni riservate


La Direzione Aziendale, al termine di ogni incontro, comunicherà ai componenti del CAE quali sono le informazioni da considerare riservate.

7. Verbali delle riunioni del CAE

La Direzione redige una bozza di verbale della riunione plenaria del CAE entro 30 giorni e la invia al Segretario del Comitato Ristretto che comunica eventuali commenti ed osservazioni entro 15 giorni.

Il verbale redatto in italiano e tradotto in francese, tedesco, inglese e polacco sarà inviato dalla Direzione Aziendale a tutti i componenti CAE entro due mesi dalla riunione.

Il verbale della riunione del Comitato Ristretto viene redatto in italiano, di norma nel corso dell'incontro, e consegnato ai presenti al termine dello stesso. Entro 15 giorni, una volta tradotto nelle lingue dei componenti del Comitato Ristretto, viene inviato dalla Direzione Aziendale ai componenti del Comitato Ristretto.



8. Paesi non rappresentati nel CAE

Per i Paesi dell'Unione Europea che, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo istitutivo, non sono rappresentati nel CAE, la procedura di informazione si realizza con la trasmissione alle Direzioni Aziendali degli stabilimenti interessati della documentazione eventualmente consegnata in occasione della riunione CAE e del verbale della riunione stessa. E' compito delle Direzioni di stabilimento informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori, trasmettendo i documenti ricevuti.

9. Revisione dell'Accordo

L'Accordo ha vigore fino al 31 dicembre 2014 e si intenderà rinnovato, se non disdetto 3 mesi prima della scadenza.

Entro il primo semestre 2014, i componenti del Comitato Ristretto raccoglieranno le impressioni da parte dei membri del CAE e il Segretario le farà presenti alla Direzione Aziendale.

La Direzione convocherà una riunione con il Comitato Ristretto per valutare l'esperienza realizzata, in vista di un eventuale rinnovo dell'Accordo.

Roma, 28 giugno 2011

R. C. V.
R. D. U.
[Signature]